


Spiegato in Data 16/9/2024
h.16:55


EMENDAMENTI RETE

AL DECRETO DELEGATO 9 agosto 2024 n.116

“MODIFICA AL DECRETO DELEGATO 25 GIUGNO 2018 N.72 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO AGEVOLATO A SUPPORTO DELLE IMPRESE” E SUCCESSIVE MODIFICHE”

Emendamento aggiuntivo all' Art. 1

Art. 1

(Modifica del comma 1 dell'articolo 15 del Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72)

1. Il comma 1, dell'articolo 15 del Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72 è così modificato:

“1. Le domande per usufruire dei finanziamenti previsti sono esaminate dal Comitato di Valutazione in ordine di presentazione entro sessanta giorni lavorativi da quest'ultima, se non previsto diversamente dal presente decreto delegato.

Il Comitato di Valutazione è composto come segue:

- a. il direttore dell'Ufficio Attività Economiche o suo delegato, che lo presiede;
- b. il direttore dell'Ufficio Tributario o suo delegato;
- c. il direttore dell'Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive (ULPA) o suo delegato.

Sono invitati a presenziare, senza farne parte, a scopo conoscitivo e consultivo, un rappresentante per ciascuna delle associazioni sindacali e dei sindacati dei datori di lavoro giuridicamente riconosciute ai sensi del Titolo I della Legge n.7/1961 e successive modifiche.”.

2. **Le riunioni del Comitato di Valutazione sono indette dal Presidente con comunicazione che deve pervenire agli aventi diritto almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.**
3. **Le sedute del Comitato di Valutazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.**
4. **Le decisioni del Comitato di Valutazione vengono trascritte in apposito processo verbale ad opera di un segretario verbalizzante nominato tra i suoi componenti anche al di fuori dei membri stessi e vengono comunicate all'impresa richiedente.**
5. **Il Comitato di Valutazione delibera l'accesso ai finanziamenti ed ai conseguenti contributi in conto interessi quando siano soddisfatti i requisiti richiesti.**
6. **Nell'accogliere la domanda di finanziamento, il Comitato di Valutazione può imporre al richiedente prescrizioni particolari e/o modalità esecutive ai fini dell'erogazione del finanziamento.**
7. **Qualora si verificano in fase di realizzazione del progetto di investimento variazioni significative rispetto alle previsioni del valore e delle caratteristiche del progetto stesso, il Comitato di Valutazione può disporre la variazione dello stesso fermo**



①

restando il termine di realizzazione di cui al comma 8, a condizione che l'operatore economico autorizzato informi tempestivamente il Comitato stesso.

8. Il progetto di investimento deve essere realizzato, ad eccezione dei convenzionamenti di cui agli articoli 12 e 13, entro dodici mesi dalla data di ricevimento della delibera di autorizzazione. A fronte di documentate esigenze tale termine può essere prorogato di:
- a) ulteriori dodici mesi, qualora il progetto si riferisca agli interventi sugli immobili di cui alla lettera b) degli articoli 6, 7, 8, 9, e 10.
 - b) ulteriori centottanta giorni per i progetti di cui alle lettere a), c) e d) degli articoli 6, 7, 8, 9, e 10.

[Handwritten signature] (RETB)

UFFICIO DI SEGRETERIA
CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
depositato in Data 16/9/2024

h 16:55 *[Handwritten signature]*